

ACCORDO DI PARTENARIATO

PROGETTO RE.MO.VE. –

REcupero periferie e MObilità sostenibile per la città metropolitana di VENEZIA

TRA

La Città metropolitana di VENEZIA, rappresentata dal Sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, domiciliato per la carica presso la Città metropolitana di Venezia, C.F. 80008840276, con sede a San Marco, Cà Corner 2662 Venezia, di seguito Capofila unico, che agisce per dare esecuzione al provvedimento del Sindaco metropolitano di Venezia n. ___ del ___

Il Comune di San Donà di Piave, rappresentata dal Sindaco _____, domiciliato per la carica presso il Comune di San Donà di Piave, C.F. _____, con sede _____, di seguito Partner, che agisce per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta/Consiglio n. ___ del ___

La società Rete Ferroviaria Italiana RFI S.p.A. , C.F. 01585570581, P.I. 01008081000, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, rappresentata dall'ing. Giuseppe Albanese, nato a Lecce il 19/09/1962, in qualità di Direttore Territoriale Produzione Venezia e Trieste;

Azienda Trasporti Veneto Orientale ATVO S.p.A. C.F.84002020273 e P.I. 00764110276, con sede in Piazza IV Novembre, n. 8, San Donà di Piave (VE), rappresentata da Fabio Turchetto, in qualità di presidente;

Società Cantine Viticoltori Veneto Orientale s.a.c., C.F. 04521090268, con sede legale in Via Arzeri 2, località Campodipietra – Salgareda, rappresentata da prof. Corrado Giacomini, in qualità di presidente;

Premesso che

- a seguito della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nella quale si prevede, all'art. 1 comma 974, l'istituzione, per l'anno 2016, del Programma

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, è stato approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2016 (pubblicato nella G.U. n. 127 del 01/06/2016) il bando con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta (di seguito bando);

- la Città metropolitana di Venezia con nota prot. 55911 in data 22 giugno 2016, ha chiesto ai Comuni del territorio metropolitano di voler presentare idee e soluzioni progettuali finanziabili attraverso i fondi a valere sul suddetto bando, individuando allo scopo le seguenti linee di intervento prioritarie:
 - a. mobilità sostenibile per il miglioramento della fruizione dell'intero spazio metropolitano (asset 1);
 - b. progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico (asset 2);
- le proposte pervenute dai Comuni metropolitani sono state selezionate in base ai seguenti criteri:
 1. capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e finanziamenti privati;
 2. coerenza della singola proposta rispetto al quadro generale del progetto RE.MO.VE. relativo al territorio della Città Metropolitana di Venezia;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 45 del 25/08/2016, è stato approvato il progetto RE.MO.VE., la cui dimensione economica ammonta complessivamente a € 55.398.000,00, di cui il contributo richiesto a valere sul bando è pari a € 38.727.000,00. Con il medesimo decreto è stato individuato quale responsabile unico del procedimento l'ing. Andrea Menin, dirigente tecnico della città metropolitana di Venezia;
- il progetto di candidatura, prot. n. 73646/2016 corredato dei necessari elaborati, è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29/08/2016;
- con D.P.C.M. 6 dicembre 2016, (pubblicato nella G.U. n. 4 del 05/01/2017) è stata approvata la graduatoria dei 120 progetti presentati, da cui risulta che il progetto della Città metropolitana di Venezia è al 36^{mo} posto;
- con D.P.C.M. 16 febbraio 2017, (pubblicato nella G.U. n. 40 del 17/02/2017), sono state apportate alcune modifiche in ordine alle indicazioni e alle scadenze di cui ai precedenti decreti 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016;
- con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 2 del 3 marzo 2017, (pubblicato nella G.U. n. 147 del 26/06/2017), sono state assegnate delle risorse per complessivi € 798.170.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, a favore dei progetti inseriti nel

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, individuati dal D.P.C.M. 6 dicembre 2016 e non ancora finanziati.

- con D.P.C.M. 16 giugno 2017, (pubblicato nella G.U. n. 148 del 27/06/2017), sono state integrate le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 2017 prevedendo a favore degli enti aggiudicatari l'erogazione di contributi annuali a fronte dell'avanzamento di lavori e servizi che non sono stati già finanziati, fino al limite del 95 per cento di avanzamento dei lavori stessi;
- la Regione Veneto, il Comune di San Donà di Piave, RFI s.p.a. e ATVO hanno sottoscritto in data 27/04/2017 un protocollo d'intesa per il completamento degli interventi necessari per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di San Donà di Piave;
- la delibera del CIPE n. 72 del 7 agosto 2017 ha rideterminato in 761,32 milioni di euro l'assegnazione disposta con la precedente delibera CIPE n. 2/2017 e ha previsto il seguente profilo di spesa: 260 milioni di euro per il 2017, 247 milioni di euro per il 2018 e 254,32 milioni di euro per il 2019, nonché confermato che le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e 16 giugno 2017;
- con decreto n. 73 del 1/12/2017 il Sindaco metropolitano ha approvato la bozza di Convenzione trasmessa il 27/11/2017 dalla segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva sottoscrizione;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

1-Il presente accordo di partenariato (di seguito accordo) regola i rapporti e definisce le modalità di cooperazione tra la Città metropolitana di Venezia, il Comune di San Donà di Piave, RFI s.p.a e ATVO s.p.a., per la realizzazione degli interventi inseriti nel progetto «RE.MO.VE.» individuati con i seguenti ID:

- ID 2 "Riqualificazione Stazione RFI di San Donà di Piave"
- ID 12 "Riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di San Donà di Piave – Cantina dei Talenti"
- ID 19 "Nuova stazione autobus San Donà di Piave".

2-La Città metropolitana di Venezia assume il ruolo di Capofila unico, in quanto soggetto proponente e attuatore del progetto «RE.MO.VE» e beneficiario del contributo finanziario erogato dalla P.C.M.

3- Il Comune di San Donà di Piave, RFI s.p.a e ATVO s.p.a. assumono il ruolo di Partner, in quanto soggetti attuatori di uno o più interventi che compongono il progetto ammesso al finanziamento.

Articolo 2 – Premesse, allegati e disciplina applicabile

1-Le premesse e gli allegati individuati al comma 2 del presente articolo sono parte integrante e sostanziale del presente accordo e hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le Parti. In particolare, ai fini del presente accordo si intende per Progetto l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale «RE.MO.VE.» (d'ora in poi progetto), inviata dalla Città metropolitana di Venezia e inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016.

2-Il presente accordo costituisce strumento attuativo della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi P.C.M.) e la Città Metropolitana di Venezia, della quale recepisce integralmente il contenuto.

3-Gli allegati sono:

- a) la Convenzione tra la P.C.M. e la Città Metropolitana di Venezia di seguito semplicemente "Convenzione";
- b) la Relazione generale del Progetto;
- c) il Cronoprogramma degli interventi;
- d) il Piano economico-finanziario degli interventi, ivi compresi i dati relativi alla copertura finanziaria degli interventi;
- e) l'Elenco degli interventi – quadro sinottico
- f) il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Veneto, il Comune di San Donà di Piave, RFI s.p.a. e ATVO;
- g) i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei singoli interventi;
- h) la planimetria di individuazione dei singoli interventi con specifica attribuzione delle competenze di attuazione

4-L'esecuzione del presente accordo è regolato:

- dalle disposizioni del presente accordo,
- dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dalle norme di legge, dal bando e dalla Convenzione citati nelle premesse,
- dalle faq pubblicate sul sito della P.C.M. relative al bando,
- da ogni ulteriore successivo chiarimento e provvedimento dal parte della P.C.M.,

- dagli impegni assunti dal Capofila e dai Partner con la presentazione del Progetto "RE.MO.VE." e dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i soggetti privati.

Articolo 3- Efficacia e durata

1-Il presente accordo avrà termine di efficacia solo successivamente alla registrazione presso la Corte dei Conti della Convenzione tra P.C.M. e Città metropolitana di Venezia.

2-Il presente accordo resta in vigore fino alla conclusione di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziarie previste nella Convenzione.

3-Ogni Partner si impegna a realizzare le attività in qualsiasi modo riferibili agli interventi di propria competenza e quelle comunque richieste per la realizzazione, monitoraggio e rendicontazione del Progetto nel suo complesso rispettando il cronoprogramma di cui all'art. 2 comma 3, allegato c).

4-Fermi restando i limiti temporali indicati nel Cronoprogramma di cui sopra, ciascun Partner potrà motivatamente proporre al Capofila unico la rimodulazione degli interventi e delle fasi ivi indicate, qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità. Il Capofila unico si riserva di approvare ed inoltrare tale motivata istanza alla P.C.M. e sarà la stessa a valutarla ed eventualmente a concederla in via definitiva.

5-Ciascun Partner potrà presentare al Capofila unico, solo sulla base di comprovati motivi, eventuali richieste di proroga, almeno 45 giorni prima del termine indicato nel cronoprogramma di cui sopra. Il Capofila unico si riserva di valutare ed inoltrare tale motivata istanza alla P.C.M. almeno 30 giorni prima del medesimo termine, senza che gli altri Partner possano opporsi per qualsiasi motivo.

Articolo 4 – Obblighi delle parti

1-Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione degli interventi, tutte le norme di riferimento vigenti, così come elencate nell'art. 2 comma 4.

2-Il Capofila unico è responsabile e referente unico del progetto nei confronti della P.C.M. e si impegna a:

- fornire attività di supporto e coordinamento ai Partner nell'iter di approvazione e attuazione dei progetti degli interventi;
- ottemperare agli impegni assunti con la Convenzione nei confronti della P.C.M., per quanto riguarda le attività di monitoraggio e di rendicontazione di risultato e delle spese;

- comunicare ai Partner le decisioni assunte dal gruppo di monitoraggio, l'accettazione o il diniego delle modifiche e delle prescrizioni adottate e qualsiasi altra informazione pervenuta dalla P.C.M.;
- effettuare tutte le comunicazioni, comprese le richieste di proroga e di erogazione delle risorse nei termini e nei modi previsti dalla Convenzione e trasferire ai Partner le quote di finanziamento loro spettanti;
- adottare ed implementare una linea grafica del progetto in tutte le attività di informazione e comunicazione della sua attuazione.

3-Ogni Partner collabora con il Capofila unico, coordinatore tecnico e procedurale, al fine di permettere a quest'ultimo di rispettare gli obblighi assunti nei confronti della P.C.M. contenuti nella Convenzione.

In quanto attuatore di uno o più interventi, ciascun Partner, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a:

- anticipare le somme necessarie alla progettazione e realizzazione degli interventi di propria competenza, elencati all'art. 2, comma 3, allegato e) del presente accordo nel rispetto degli impegni assunti con l'adesione al Progetto, con il cronoprogramma e il Piano economico-finanziario degli interventi, di cui all'art. 2, comma 3, allegati c) e d);
- realizzare il progetto integrato denominato "**Nuova Stazione ferroviaria – Nuova Autostazione bus – Cantina dei Talenti**" secondo le rispettive competenze, come definite nell'allegata planimetria di cui all'art. 2, comma 3, allegato h), con servizi e funzioni integrate ed interconnesse in modo da trasferire nel nuovo sito sia l'attuale stazione ferroviaria che quella dei bus; realizzando quindi la "Cantina dei Talenti", realizzando ed attivando la nuova stazione ferroviaria di San Donà di Piave, realizzando la nuova autostazione. Il progetto integrato comprenderà anche:
 - punti di interscambio biciclette-treno-autobus, tenuto conto anche delle infrastrutture già preesistenti, consistenti in:
 - locali per bar, bagni pubblici, armadietti di custodia, wi-fi e tlc.
 - rastrelliere per bici custodite e non;
 - spazio per eventuale noleggio bici o bike-sharing;
 - colonnine di ricarica per bici elettriche e carrozzine disabili
 - aree di sosta idonee a soddisfare la domanda di accesso anche con mezzi privati;
 - adeguamento della viabilità di accesso alle nuove correnti di traffico che il nuovo insediamento genererà;
 - trasferimento della sede operativa di ATVO comprendente uffici direzionali, sosta per i bus, e servizi di rimessaggio

- individuare eventuali cofinanziatori privati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica
- trasmettere, nei termini e con le modalità indicati dal Capofila, le informazioni e i documenti necessari all'adempimento da parte dello stesso di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione, che costituiscono un presupposto del relativo finanziamento a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, a favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, individuati dal D.P.C.M. 6 dicembre 2016
- comunicare, nei termini e con le modalità indicati dal Capofila, tutte le informazioni e la documentazione previste all' art. 6, finalizzate all'erogazione del finanziamento, nonché le eventuali ulteriori informazioni necessarie in ragione delle peculiari caratteristiche del progetto;
- comunicare nei termini e con le modalità indicati dal Capofila l'avvenuta approvazione dell'atto di collaudo nei modi previsti della Convenzione e indicati all' art. 6;
- fornire nei termini e con le modalità indicati dal Capofila qualsiasi informazione e documentazione necessaria alle attività di monitoraggio e rendicontazione di cui agli artt. 7 e 9, utilizzando l'apposito applicativo dedicato ed individuando al proprio interno il responsabile del monitoraggio che si occuperà del caricamento dei dati richiesti dalla P.C.M. nei modi e nei termini da essa indicati,
- uniformare la documentazione secondo le indicazioni fornite dal Capofila, utilizzando il set informativo dei dati elaborato dal gruppo di monitoraggio di cui all'art. 3 del DPCM del 6 dicembre 2016;
- consentire tutte le verifiche e l'attività ausiliaria del gruppo di monitoraggio previste all' art. 8;
- fornire nei termini e con le modalità indicati dal Capofila, in caso di contestazione di eventuali violazioni, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova, come indicato all' art. 11, comma 3;
- rimuovere le violazioni nei termini e con le modalità indicati dal Capofila, qualora la P.C.M. respinga le giustificazioni addotte e proceda alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, di cui all' art. 11, comma 5;
- restituire, in caso di revoca del finanziamento, le somme eventualmente già trasferite dal Capofila, nei tempi e nella modalità di cui all' art. 11, comma 7;
- dirimere eventuali controversie di scala locale;
- uniformarsi alla linea grafica ed editoriale del progetto, adottate dal Capofila unico, in tutte le attività di informazione e comunicazione della sua attuazione.

Articolo 5 - Realizzazione del Progetto

1-Ogni Partner, in quanto attuatore del Progetto, per quanto riguarda i singoli interventi elencati all'art. 2, comma 3, allegato e) del presente accordo, si impegna a:

- i. realizzare il progetto nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel presente Accordo, nominando e comunicando al Capofila il relativo RUP e le altre figure responsabili della realizzazione e dei collaudi ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- ii. nominare e comunicare al Capofila il responsabile del monitoraggio;
- iii. comunicare al Capofila, oltre a tutte le informazioni previste nel presente Accordo, qualsivoglia informazione necessaria per consentire l'attività di verifica, controllo e monitoraggio del Progetto;
- iv. individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica.

Articolo 6 - Erogazione dei finanziamenti

1-L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento è subordinata alla positiva verifica da parte del gruppo di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, dell'effettivo adempimento degli obblighi comunicativi di cui alla Convenzione e del rispetto del cronoprogramma e degli ulteriori vincoli che il Capofila ed ogni Partner sono tenuti a rispettare.

2- Il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:

- a. una quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, è erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte di ogni Partner, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilasci da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento del Progetto in una relazione tecnica analitica;
- b. una quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo e dell'attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento del Progetto tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione

deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

- c. una quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste all'articolo 7 della Convenzione e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento del Progetto tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;
- d. una quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo e dell'attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento del Progetto tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;
- e. la restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento del Progetto della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:
 - i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
 - ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
 - iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

Eventuali modifiche delle modalità di erogazione dei finanziamenti stabiliti con apposito D.P.C.M. saranno automaticamente recepite dal presente accordo.

3- Il finanziamento massimo che verrà erogato da parte della P.C.M. alla Città metropolitana di Venezia e conseguentemente ai soggetti attuatori sarà corrispondente all'importo chiesto in sede di domanda di finanziamento, come dettagliato nel documento di cui all'art. 2, comma 3, l'allegato e). Ogni e qualsiasi maggiore onere economico anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso, sarà a carico di ciascun Partner attuatore. La P.C.M. e il Capofila sono estranei a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con il Progetto.

4-Fermi restando eventuali ritardi determinati dalla necessità di verifiche da parte del Gruppo di monitoraggio, la P.C.M. dispone gli accreditamenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Capofila.

5-Il Capofila provvederà entro trenta giorni dal ricevimento delle quote di finanziamento a trasferire gli importi destinati ad ogni Partner. A tale scopo ciascun Partner comunicherà entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo il conto di Tesoreria su cui accreditare le relative quote.

6- Il Capofila non risponde in alcun modo verso i singoli Partner delle conseguenze di eventuali ritardi, allo stesso non direttamente imputabili, nel pagamento delle somme dovute dalla P.C.M. Nel caso in cui gli accrediti non siano già definiti dalla P.C.M. per singolo Partner, la ripartizione verrà effettuata dal Capofila in proporzione alle quote di finanziamento a ciascuno spettanti, al netto delle ritenute da inadempimenti, ritardi o contestazioni imputabili ai singoli.

7-Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.

8- L'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, potrà essere autorizzato dal Gruppo di monitoraggio, previa istanza opportunamente documentata, purché finalizzate alla realizzazione dei lavori e/o dei servizi approvati, nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato. Detta documentazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione del R.U.P. circa la sussistenza dei citati presupposti.

Articolo 7 - Modalità di monitoraggio

1-Ciascun Partner si obbliga a comunicare tutte le informazioni necessarie e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire alla P.C.M. e al Gruppo di monitoraggio la

verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti.

2-Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione di un sistema informativo specifico.

3-Ciascun Partner si impegna a comunicare al Capofila i dati conformi al prospetto indicativo del set informativo predisposto dal gruppo di monitoraggio della P.C.M. al fine di garantire il monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati.

4-Il Capofila è tenuto a comunicare al gruppo di monitoraggio, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, lo stato di avanzamento degli interventi. Pertanto ogni Partner dovrà caricare le parti di propria competenza nell'apposito applicativo inserendo i dati e i documenti necessari nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 9.

5-Ogni Partner è tenuto a trasmettere al Capofila, entro cinquanta giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della Convenzione, le delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi. Qualora il Progetto rechi interventi su beni culturali o su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo del progetto esecutivo.

6-Nel caso in cui, ai sensi del comma 5, il Partner abbia trasmesso le delibere di approvazione dei progetti definitivi, lo stesso si impegna a trasmettere al Capofila, nei successivi cinquanta giorni dalla trasmissione dei suddetti atti, le relative delibere di approvazione dei progetti esecutivi.

7-Il Capofila è, inoltre, tenuto a comunicare alla P.C.M.:

- i) nella relazione semestrale di monitoraggio, le determine di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del bando, delle procedure per la concessione di beni, per l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;
- ii) nella relazione semestrale di monitoraggio, le determine a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.

Ogni Partner dovrà trasmettere al Capofila le informazioni di cui al comma 7 entro dieci giorni antecedenti le scadenze dei monitoraggi semestrali.

8-I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte di cui all'articolo 6 devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel progetto.

Articolo 8 - Verifiche e attività ausiliaria

1-Il gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. Inoltre, esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta non imputabili al Capofila e ai Partner ed eventuali proposte di rimodulazione degli interventi.

2-Al fine di consentire al gruppo di monitoraggio le predette verifiche, ciascun Partner si impegna a garantire:

- a) l'audizione insieme al responsabile unico del procedimento del Progetto per verificare:
 - a. le procedure predisposte per realizzare gli interventi, anche al fine di proporre eventuali modifiche,
 - b. lo stato di avanzamento degli interventi, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma e proporre eventuali rimodulazioni,
 - c. i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici.
- b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta, anche a campione, per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate dai Partner al Capofila unico.

3-Ciascun Partner deve consentire al Capofila, al Gruppo di monitoraggio e/o a delegati della P.C.M. la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione degli interventi per l'espletamento della attività di verifica, nonché deve assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

4-Tali verifiche non sollevano comunque i Partner dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Articolo 9 - Rendicontazione di risultato e delle spese

1-La rendicontazione di risultato e la rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un modello di rendicontazione predisposto dalla P.C.M. che costituirà la relazione tecnica di monitoraggio.

2-Il Capofila è tenuto a presentare alla P.C.M. la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria di cui agli articoli 6 e 7, al fine di verificare il regolare svolgimento del Progetto. Le rendicontazioni di risultato e delle spese devono essere inviate alla P.C.M. nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno), pena la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti, secondo i modelli che saranno adottati dal gruppo di monitoraggio.

Ogni Partner si impegna a fornire al Capofila la documentazione richiesta dal modello di cui al comma 1 nei quindici giorni antecedenti alla scadenza di rendicontazione per il Capofila stesso, di cui al presente comma, primo capoverso.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del bando sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:

i) della progettazione;

ii) per le procedure di gara e affidamento dei lavori;

iii) per la realizzazione dell'intervento.

I costi ammissibili devono essere riferiti al periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per le sole voci di progettazione, alla data di conclusione dei lavori, come indicata nel Cronoprogramma di cui all'art. 2 comma 3 allegato c).

Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, non possono riguardare ambiti per i quali è stata presentata anche domanda di partecipazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015. Se gli stessi risultano ammessi a finanziamento sul Piano suddetto, decadranno, in tutto o in parte, dall'eventuale finanziamento di cui al presente accordo.

4-Ciascun Partner si impegna a sottoporre a collaudo, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti i lavori previsti negli interventi di propria competenza del Progetto secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il Partner che ne assumerà il relativo eventuale onere.

Articolo 10 - Responsabilità esclusiva dei Partner

1-Ciascun Partner è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi di propria competenza; conseguentemente la P.C.M. e il Capofila non rispondono degli eventuali inadempimenti dei Partner alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.

2-La P.C.M. e il Capofila non sono responsabili di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione del Progetto da parte dei Partner.

3- I singoli Partner sono altresì direttamente ed esclusivamente responsabili delle eventuali conseguenze negative derivate al Capofila ed agli altri Partner da inadempimenti loro imputabili incidenti sulla realizzazione e finanziamento dei singoli interventi che costituiscono il Progetto e di questo nel suo complesso.

Articolo 11 - Sospensione e revoca del finanziamento

1-Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016, la P.C.M., qualora all'esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, verifichi l'esistenza di un grave inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto, può disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso. In tal caso si procederà alla riassegnazione delle risorse secondo l'ordine della graduatoria allegata al citato decreto.

2-In particolare, la P.C.M. può disporre la revoca qualora verifichi, tra gli altri, i seguenti inadempimenti:

- a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, omessa trasmissione entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della Convenzione delle delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi, nonché, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 punti viii) e ix), della Convenzione, di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o delle autorità competenti in materia ambientale;
- b) omessa comunicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, punto iv) della Convenzione, delle determine di indizione, delle determine a contrarre e dei contratti relativi alla realizzazione del Progetto;
- c) ritardi di oltre trenta giorni nell'esecuzione del cronoprogramma o il mancato rispetto dell'intervento/progetto finanziato;
- d) la mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nel Progetto;
- e) l'omessa presentazione, entro i termini previsti, della intera documentazione necessaria per l'attività di monitoraggio e/o rendicontazione;
- f) l'utilizzo dei finanziamenti non coerenti con le finalità e le previsioni del Progetto ammesso.

3-La P.C.M., anche su proposta del gruppo di monitoraggio, qualora dovesse constatare uno o più violazioni che comportino la revoca dei finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e relativo bando, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, della Convenzione e qualsiasi ulteriore violazione e/o inadempimento che possa condizionare la realizzazione del

Progetto, procede a contestare al Capofila, il quale dovrà fornire, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova. Il Capofila unico entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione trasmetterà la comunicazione al Partner interessato, il quale dovrà entro dieci giorni dal ricevimento, fornire motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova.

4-Qualora non si fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, la P.C.M., con atto motivato in relazione allo stato di avanzamento del progetto e agli inadempimenti riscontrati, motiva le ragioni per le quali le giustificazioni addotte sono ritenute insufficienti e procede alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, individuando un termine entro il quale le violazioni devono essere rimosse.

5-La P.C.M., qualora ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pregiudichino la realizzazione degli obiettivi del Progetto, ovvero qualora entro il termine individuato dalla P.C.M. ai sensi del precedente comma 3, la violazione che ha originato la sospensione del finanziamento non sia stata rimossa, revoca l'ammissione del relativo progetto al Programma e, conseguentemente, al finanziamento, procedendo alla riassegnazione delle risorse al Fondo.

6. In caso di revoca del finanziamento da parte della P.C.M., il Capofila è tenuto a restituire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione le somme eventualmente già erogate in attuazione del Programma, che saranno riassegnate al Fondo. Ogni Partner dovrà in tal caso restituire entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca del finanziamento, le somme eventualmente già trasmesse dal Capofila. Qualora il Partner non restituisca le somme erogate entro il predetto termine, gli importi saranno direttamente trattenuti in sede di trasferimento di qualsivoglia risorsa da parte della Città metropolitana, fatte salve le azioni giudiziali per la ripetizione delle somme in questione.

7-Su proposta del gruppo di monitoraggio, il Capofila può subordinare, in tutto od in parte, l'erogazione delle quote di finanziamento ricevute al realizzarsi delle condizioni richieste a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivati, direttamente od indirettamente, dal presente Accordo.

Articolo 12 - Spese

1-Eventuali spese e oneri connessi e conseguenti alla stipula dell'accordo, anche fiscali, sono ad esclusivo carico dei Partner.

Articolo 13 – Comunicazioni

1-Tutte le comunicazioni del presente accordo devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi al seguente indirizzo:

- Città metropolitana di Venezia : **cmveperiferie@pec.cittametropolitana.ve.it**

- Comune di San Donà di Piave :_____

- Società Rete Ferroviaria Italiana RFI S.p.A. :_____

- Azienda Trasporti Veneto Orientale ATVO :_____

2-Tutte le comunicazioni di cui al presente accordo si considereranno conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

Articolo 14 - Trattamento dei dati

1-Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 – Codice per la protezione dei dati personali – le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 15 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità del presente Accordo il foro competente è quello di Venezia.

Articolo 16 Sottoscrizione degli atti

1-Il Presente Accordo è sottoscritto dalle parti in forma digitale.